



Comune di Sanzeno

Servizio Segreteria generale

VERBALE DI DELIBERAZIONE N. 41 / 2025 DEL CONSIGLIO COMUNALE DI SANZENO

OGGETTO: Esame ed approvazione del bilancio di previsione finanziario 2026-2028, della Nota integrativa e dei suoi allegati (bilancio armonizzato di cui all'allegato 9 del decreto legislativo n.118/2021).

L'anno **duemilaventicinque** il giorno **ventinove** del mese di **dicembre** alle ore **20.07**, nella sala delle riunioni presso la sede municipale, a seguito di regolari avvisi recapitati a termini di legge ed ai sensi dell'art. 30 del Regolamento del Consiglio Comunale, si è riunito il Consiglio Comunale in adunanza pubblica di prima convocazione.

	PRESENTE	ASSENTE	
		GIUST.	INGIUST.
Bertagnolli Nicola	X		
Bonadiman Marcello	X		
Bonadiman Veronica	X		
Bonvicin Massimo nt. 1982	X		
Bonvicin Massimo nt. 1993	X		
Brentari Lucas	X		

	PRESENTE	ASSENTE	
		GIUST.	INGIUST.
de Concini Corrado		X	
Inama Lorenzo	X		
Miccoli Beatrice		X	
Pancheri Mara	X		
Parolini Gianfranco	X		
Slaifer Ziller Martin	X		

Assiste e verbalizza il Segretario Comunale dott. Gianluca Marches.

PARERI ISTRUTTORI ai sensi art. 185 della L.R. 03.05.2018 n. 2.

La sottoscritta, rag. Orietta Calliari, Responsabile del Servizio economico finanziario del Comune di Sanzeno – Ufficio distaccato,, attesta la regolarità tecnica amministrativa sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 185 della L.R. 03.05.2018 n. 2.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO - *Ufficio distaccato*
f.to rag. Orietta Calliari

Sanzeno, 23.12.2025

La sottoscritta, rag. Orietta Calliari, Responsabile del Servizio economico finanziario del Comune di Sanzeno – Ufficio distaccato, attesta la regolarità contabile sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 185 della L.R. 03.05.2018 n. 2.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO - *Ufficio distaccato*
f.to rag. Orietta Calliari

Sanzeno, 23.12.2025

PARERI ISTRUTTORI ai sensi dell'art. 185 della L.R. 03.05.2018 n. 2 e dell'art. 183 comma 7 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267.

La sottoscritta, rag. Orietta Calliari, Responsabile del Servizio economico finanziario del Comune di Sanzeno – Ufficio distaccato, verificata la correttezza e la validità del presente atto sotto il profilo contabile ed accertata la giusta imputazione, attesta l'esistenza di copertura finanziaria della spesa conseguente alla presente deliberazione ai sensi dell'art. 183 comma 7 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO - *Ufficio distaccato*
f.to rag. Orietta Calliari

Sanzeno,

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il sig. Martin Slaifer Ziller, in qualità di Sindaco, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta dando atto che è stata osservata la procedura istruttoria di cui agli artt. 60 e 185 della L.R. 03.05.2018 n. 2 ed invitando quindi i presenti a prendere in esame e a deliberare in merito all'argomento posto al n. 4 dell'ordine del giorno.

Deliberazione di Consiglio Comunale n. 41 del 29.12.2025

OGGETTO: Esame ed approvazione del bilancio di previsione finanziario 2026-2028, della Nota integrativa e dei suoi allegati (bilancio armonizzato di cui all'allegato 9 del decreto legislativo n.118/2011).

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la legge provinciale 9 dicembre 2015, n. 18 *“Modificazioni della legge provinciale di contabilità 1979 e altre disposizioni di adeguamento dell'ordinamento provinciale e degli enti locali al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42)*, che, in attuazione dell'articolo 79 dello Statuto speciale e per coordinare l'ordinamento contabile dei comuni con l'ordinamento finanziario provinciale, anche in relazione a quanto disposto dall'articolo 10 (Armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio degli enti locali e dei loro enti ed organismi strumentali) della legge regionale 3 agosto 2015, n. 22, dispone che gli enti locali e i loro enti e organismi strumentali applicano le disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio contenute nel titolo I del decreto legislativo n. 118 del 2011, nonché i relativi allegati, con il posticipo di un anno dei termini previsti dal medesimo decreto; la stessa individua inoltre gli articoli del decreto legislativo 267 del 2000 che si applicano agli enti locali;

Visto il comma 1 dell'art. 54 della legge provinciale di cui al paragrafo precedente dove prevede che *“In relazione alla disciplina contenuta nel decreto legislativo n. 267 del 2000 non richiamata da questa legge continuano ad applicarsi le corrispondenti norme dell'ordinamento regionale o provinciale”*;

Ricordato che, a decorrere dal 2017, gli enti locali trentini adottano gli schemi di bilancio previsti dal comma 1 dell'art. 11 del D.lgs. 118/2011 e ss.mm (schemi armonizzati) che assumono valore a tutti gli effetti giuridici, anche con riguardo alla funzione autorizzatoria.

Visto il comma 1 dell'art.151 del D.Lgs. 267/2000 il quale prevede che *“Gli enti locali ispirano la propria gestione al principio della programmazione. A tal fine presentano il Documento unico di programmazione entro il 31 luglio di ogni anno e deliberano il bilancio di previsione finanziario entro il 31 dicembre, riferiti ad un orizzonte temporale almeno triennale. Le previsioni del bilancio sono elaborate sulla base delle linee strategiche contenute nel documento unico di programmazione, osservando i principi contabili generali ed applicati allegati al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni”*;

Visto che, l'art. 50 della L.P. 9 dicembre 2015 recepisce l'art.151 del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm. e i. il quale fissa il termine di approvazione del bilancio al 31 dicembre stabilendo che *“i termini di approvazione del bilancio stabiliti dall'articolo 151 possono essere rideterminati con l'accordo previsto dall'articolo 81 dello Statuto speciale e dall'articolo 18 del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 268 (Norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige in materia di finanza regionale e provinciale)”*;

Richiamato il Protocollo d'intesa in materia di finanza locale per il 2026 sottoscritto il 24 novembre 2025 con il quale al punto 6 viene stabilito: *“Le parti condividono l'opportunità di uniformare il termine di approvazione del bilancio di previsione 2026-2028 di comuni e comunità con quello stabilito dalla normativa nazionale. In caso di proroga da parte dello Stato del termine di approvazione del bilancio di previsione 2026-2028 dei comuni, le parti concordano l'applicazione della medesima proroga anche per i comuni e le comunità della Provincia di Trento. E' altresì autorizzato per tali enti l'esercizio provvisorio del bilancio fino alla medesima data”*.

Vista la deliberazione del Consiglio comunale n. 11 di data 30 aprile 2025 di approvazione del Rendiconto della gestione relativo all'esercizio finanziario 2024, redatto secondo gli schemi di cui all'allegato 10 del D.LGS. N.118/2011 e ss.mm.

Precisato che non è ancora stato approvato il regolamento di contabilità aggiornato alla nuova disciplina contabile prevista dal D.lgs. 118/2011 e ss.mm.

Precisato inoltre che, con Legge n.145 di data 30 dicembre 2018 (Legge di bilancio 2018) è stato abrogato l'obbligo del bilancio consolidato per i comuni con popolazione inferiore ai 5000 abitanti.

Verificato che, con proprie precedenti deliberazioni n. 37 di data 19 novembre 2025 e n. 40 di data odierna si è provveduto rispettivamente all'approvazione del Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) per il triennio 2026-2028 predisposto secondo i principi previsti dall'allegato n. 4/1 al D.Lgs. 118/2011 ed in forma semplificata e della Nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2026-2028, che si configura come D.U.P. definitivo.

Considerato che gli schemi armonizzati di cui all'allegato 9 del D.Lgs. 118/2011 prevedono la classificazione delle voci per missioni e programmi di cui agli articoli 13 e 14 del citato D.Lgs. 118/2011 e la reintroduzione della previsione di cassa, che costituisce limite ai pagamenti di spesa;

Dato atto che l'unità di voto per l'approvazione del bilancio di previsione finanziario armonizzato è costituita dalle tipologie per l'entrata e dai programmi per la spesa;

Considerato che gli enti devono provvedere alla tenuta della contabilità finanziaria sulla base dei principi generali, ed in particolare in aderenza al principio generale n. 16 della competenza finanziaria, in base al quale le obbligazioni attive e passive giuridicamente perfezionate sono registrate nelle scritture contabili con l'imputazione all'esercizio nel quale vengono a scadenza;

Dato atto pertanto che, in applicazione del principio generale della competenza finanziaria, le previsioni di entrata e di spesa iscritte in bilancio si riferiscono agli accertamenti ed agli impegni che si prevedono di assumere in ciascuno degli esercizi cui il bilancio si riferisce ed esigibili nei medesimi esercizi e, mediante la voce "di cui FPV", all'ammontare delle somme che si prevede di imputare agli esercizi successivi;

Dato atto inoltre che sono iscritte in bilancio le previsioni delle entrate che si prevede di riscuotere o delle spese di cui si autorizza il pagamento nel primo esercizio considerato nel bilancio, senza distinzioni fra riscossioni e pagamenti in conto competenza e in conto residui e che tali previsioni di cassa consentono di raggiungere un fondo cassa al 31 dicembre del primo esercizio "non negativo".

Richiamato il D.M. 25 luglio 2023 che ha introdotto diverse modifiche al principio applicato della programmazione 4/1 allegato al D. Lgs. 118/2011, in particolare i paragrafi 9.3.1, 9.3.3, 9.3.6 che individuano l'iter di stesura del bilancio di previsione degli enti locali, quello degli enti locali di piccole dimensioni e il processo di bilancio in caso di rinvio dei termini;

Rilevato che il responsabile del servizio finanziario, come previsto dal principio contabile paragrafo 9.3.1, con nota di data 26 settembre 2025 prot. n.3495, ha provveduto ad inviare alla Giunta comunale ed ai responsabili dei servizi comunali il bilancio tecnico riferito al triennio 2026-2028 invitando gli stessi a proporre eventuali modifiche e/o integrazioni entro il 5 ottobre 2025;

Dato atto che il servizio finanziario, sulla base dei dati forniti ed in condivisione con i responsabili dei servizi e con la giunta comunale, ha elaborato la proposta di bilancio di previsione 2026-2028, parte corrente e parte straordinaria che garantisce il raggiungimento del pareggio finanziario;

Richiamato l'art. 1, comma 169, L. n. 296/06 (Legge finanziaria 2007) ai sensi del quale *"Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno"*;

Considerato che ai sensi dell'art. 172 del D.Lgs. n. 267/2000 le deliberazioni relative a tariffe, aliquote di imposta, eventuali maggiori detrazioni, variazioni ai limiti del reddito per tributi locali e per servizi locali costituiscono uno degli allegati al bilancio di previsione;

Viste, pertanto, le seguenti deliberazioni di approvazione delle tariffe:

- Deliberazione della Giunta comunale n. 140 di data 17 dicembre 2025 avente ad oggetto: *"Determinazione delle tariffe del servizio pubblico di acquedotto a valere per l'anno 2026"*.
- Deliberazione della Giunta comunale n. 141 di data 17 dicembre 2025 avente ad oggetto: *"Determinazione delle tariffe del servizio pubblico di fognatura a valere per l'anno 2026"*.

Precisato che, relativamente all'imposta immobiliare semplice (IMIS) disciplinata dalla Legge Provinciale n. 14/2014 e s.m. e i., per l'anno 2026 sono state riproposte le aliquote vigenti nell'esercizio 2025, attenendosi a quanto stabilito dal Protocollo d'Intesa 2026;

Considerato che, relativamente al canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria istituito a decorrere dal 1° gennaio 2021, vengono confermate le tariffe dell'esercizio 2021;

Vista la deliberazione della Giunta comunale n.134 di data 10 dicembre 2025, esecutiva ai sensi di legge, relativa alla destinazione dei proventi delle sanzioni amministrative per violazioni al codice della strada esercizio finanziario 2026.

Rilevato che nel Protocollo d'intesa in materia di finanza locale per il 2026, sottoscritto in data 24 novembre 2025, è stata disposta, come per l'anno 2025, la sospensione della previsione della quota ex FIM per il 2026, ad esclusione della quota relativa al recupero delle somme concesse nel 2015 dalla Provincia per l'estinzione anticipata dei mutui, che per il nostro ente ammonta annualmente ad €. 33.038,96 e pertanto le somme stanziare in bilancio di previsione si riferiscono unicamente alla quota assegnata per il 2022 ed alle quote di esercizi precedenti non utilizzate.

Precisato che nel sopracitato Protocollo d'intesa in materia di finanza locale per il 2026 è stato confermato, nell'ambito del fondo perequativo, un fondo integrativo a sostegno della spesa corrente dei Comuni con una dotazione finanziaria pari a complessivi 20,9 milioni di euro per l'anno 2026 e di ulteriori 7,5 mln per l'intero triennio 2026-2028 per i Comuni che risultano essere in tensione finanziaria: per il Comune di Sanzeno la risorsa assegnata per ciascuna annualità ammonta ad Euro 115.197,87.

Ricordato che la legge 12 agosto 2016, n. 164, reca *"Modifiche alla Legge n. 243/12, in materia di equilibrio dei bilanci delle Regioni e degli Enti Locali"*, e che, in particolare, l'art. 9 della Legge n. 243/2012 dicembre 2012 declina gli equilibri di bilancio per le Regioni e gli Enti locali in relazione al conseguimento, sia in fase di programmazione che di rendiconto, di un valore non negativo, in termini di competenza tra le entrate e le spese finali; le entrate finali sono quelle ascrivibili ai titoli 1, 2, 3, 4, 5 dello schema di bilancio previsto dal D.lgs 118/2011 e le spese finali sono quelle ascrivibili al titolo 1, 2, 3 del medesimo schema. Per gli anni 2017 – 2019, con la legge di bilancio, compatibilmente con gli obiettivi di finanza pubblica e su base triennale, è prevista l'introduzione del fondo pluriennale vincolato, di entrata e di spesa. A decorrere dall'esercizio 2020, fra le entrate e le spese finali è incluso il fondo triennale vincolato di entrata e di spesa, finanziato dalle entrate finali.

Rilevato che con circolare 3 ottobre 2018 n. 25 la Ragioneria generale dello Stato, recependo la sentenza della Corte Costituzionale n. 247 del 2017 e n. 101 del 2018, ha modificato le regole del pareggio di bilancio prevedendo che ai fini della determinazione del saldo di finanza pubblica gli enti considerano tra le entrate finali anche l'avanzo di amministrazione per investimenti applicato al bilancio di previsione.

Richiamato l'art. 1, commi 819-826 della Legge 30 dicembre 2018 n. 145 (legge di bilancio dello Stato per l'anno 2019) che detta la nuova disciplina in materia di pareggio dei saldi di bilancio, in base alla quale gli Enti si considerano in equilibrio in presenza di un risultato di competenza dell'esercizio non negativo, così come risultante dal prospetto della verifica degli equilibri allegato al Rendiconto della gestione previsto dall'Allegato 10 del D.Lgs. 23 giugno 2011, n.118.

Visto l'art. 1, comma 785 della Legge n. 207/2024, in base al quale a decorrere dall'anno 2025 l'equilibrio di cui all'articolo 1, comma 821, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è rispettato in presenza di un saldo non negativo tra le entrate e le spese di competenza finanziaria del bilancio, comprensivo dell'utilizzo dell'avanzo di amministrazione e del recupero del disavanzo di amministrazione e degli utilizzi del fondo pluriennale vincolato, al netto delle entrate vincolate e accantonate non utilizzate nel corso dell'esercizio. Pertanto si considerino in equilibrio gli enti che presentano un risultato di bilancio di esercizio non negativo evidenziato dalla lettera W2 nel prospetto di verifica degli equilibri allegato al rendiconto della gestione previsto dall'allegato 10 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118.

Considerato che, ai fini del concorso alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica, rimane rispettato il pareggio di bilancio 2026-2028 e, in ciascun anno, sono riscontrati gli equilibri, così come risulta dal prospetto della verifica degli equilibri allegato al bilancio di previsione.

Richiamata la deliberazione del Consiglio comunale n. 3 di data 05 marzo 2020 con la quale il Comune si è avvalso della facoltà prevista dal comma 2 dell'art. 232 del D.Lgs. n. 267/2000, di non tenere la contabilità economico patrimoniale, dando atto – nel contempo – che l'Ente alleggerà, a partire dal rendiconto 2020, una situazione patrimoniale semplificata al 31 dicembre dell'anno di riferimento redatta secondo lo schema di cui all'allegato n. 10 al D.Lgs. 23 giugno 2011 n. 118 e con le modalità semplificate definite nell'allegato A al Decreto ministeriale del 11 novembre 2019;

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n.ro 128 di data 03/12/2025, immediatamente esecutiva, con la quale sono stati approvati lo schema della Nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione 2026-2028, lo schema di bilancio di previsione finanziario 2026-2028 unitamente a tutti gli

allegati previsti dalla normativa e lo schema di nota integrativa al bilancio di previsione finanziario 2026 - 2028, al fine di presentarli al Consiglio comunale in tempo utile per consentire l'approvazione definitiva;

Visto l'elenco dei mutui in ammortamento nel triennio 2026-2028 e verificata la capacità di indebitamento dell'ente entro i limiti stabiliti dall'art. 204 del D.Lgs. 267/2000, evidenziando che nel triennio non è previsto il ricorso a tale forma di finanziamento;

Visto il *Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio*.

Ricordato gli obiettivi relativi al Piano di Miglioramento del Comune di Sanzeno, con il quale sono state individuate le misure finalizzate a razionalizzare e ridurre le spese correnti, il cui obiettivo risulta ampiamente conseguito, come da certificazione inviata in data 20.10.2020 alla Provincia Autonoma di Trento -Unità di Missione Strategica e Coordinamento enti locali, riferita ai risultati ottenuti al 31.12.2019 e la proposta di Bilancio di previsione 2026 – 2028 è coerente con le azioni poste in essere nel contenere la spesa corrente.

Visto il parere favorevole espresso dell'Organo di Revisione alla proposta di bilancio ed ai suoi allegati con verbale n.12 di data 17/12/2025 acquisito agli atti in data 18/12/2025 sub. prot. n. 4489.

Dato atto che il deposito degli schemi di bilancio di previsione finanziario 2026-2028 ed allegati, unitamente al parere del Revisore dei Conti, nonché degli atti contabili precedentemente citati è stato effettuato ai consiglieri comunali con nota di data 18 dicembre 2025 prot.n.4490, coerentemente alle tempistiche disciplinate da Statuto e Regolamento di contabilità;

Tenuto conto che si rende necessario procedere, così come è previsto dall'art. 174 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, all'approvazione del Bilancio di previsione finanziario 2026-2028, della Nota Integrativa al bilancio 2026-2028, del Piano degli Indicatori e dei risultati attesi e di tutti gli allegati previsti dalla normativa;

Dato atto che, successivamente all'approvazione del Bilancio, la Giunta comunale provvederà, con l'adozione del Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.)/Atto di Indirizzo, previsto ai sensi dell'art.169 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n.267 e s.m. ad assegnare le risorse ai Responsabili dei Servizi ai quali è affidata l'attività gestionale ed operativa dell'Ente, compresa l'assunzione dei relativi atti.

Visto il Protocollo d'Intesa in materia di finanza locale 2026 sottoscritto il 24 novembre 2025;

Constatato che l'articolo 66 della L.R. 22 dicembre 2004 prende atto che con la Legge Costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 sono stati abrogati gli articoli 125 e 130 della Costituzione ed automaticamente abrogate anche a livello locale tutte le disposizioni che prevedono controlli preventivi di legittimità sugli atti dei Comuni

Visti i pareri in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa e contabile, espressi ai sensi dell'articolo 185 del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino Alto Adige approvato con L.R. 3 maggio 2018, n. 2 modificato da ultimo dalla L.R. 16 dicembre 2019, n. 8 dal Responsabile del Servizio Finanziario;

Visto il D.Lgs. 267 del 18 agosto 2000;

Visto il D.Lgs. n. 118 del 23 giugno 2011;

Vista la L.P. 9.12.2015 n. 18 *“Modificazioni della legge provinciale di contabilità 1979 e altre disposizioni di adeguamento dell'ordinamento provinciale e degli enti locali al D.Lgs. 118/2011 e s.m. (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli artt. 1 e 2 della L. 5.5.2009 n. 42);*

Visto il Regolamento di attuazione dell'ordinamento finanziario e contabile degli enti locali approvato con D.P.G.R. 27.10.1999 n. 8/L e s.m., per quanto compatibile con la normativa in materia di armonizzazione contabile;

Visto il vigente Regolamento di Contabilità;

Visto il Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino Alto Adige approvato con L.R. 3 maggio 2018, n. 2 da ultimo modificato con la legge regionale 16 dicembre 2019, n. 8;

Sentiti gli interventi dei Consiglieri comunali in merito al documento contabile, completo di tutti gli allegati, che viene ora sottoposto al Consiglio per l'esame e l'approvazione.

Il Sindaco constata e proclama il risultato della votazione espressa per alzata di mano:

presenti: n. 10 (dieci)

votanti: n. 10 (dieci)

voti favorevoli: n. 8 (otto)

allegati previsti dalla normativa e lo schema di nota integrativa al bilancio di previsione finanziario 2026 - 2028, al fine di presentarli al Consiglio comunale in tempo utile per consentire l'approvazione definitiva;

Visto l'elenco dei mutui in ammortamento nel triennio 2026-2028 e verificata la capacità di indebitamento dell'ente entro i limiti stabiliti dall'art. 204 del D.Lgs. 267/2000, evidenziando che nel triennio non è previsto il ricorso a tale forma di finanziamento;

Visto il *Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio*.

Ricordato gli obiettivi relativi al Piano di Miglioramento del Comune di Sanzeno, con il quale sono state individuate le misure finalizzate a razionalizzare e ridurre le spese correnti, il cui obiettivo risulta ampiamente conseguito, come da certificazione inviata in data 20.10.2020 alla Provincia Autonoma di Trento -Unità di Missione Strategica e Coordinamento enti locali, riferita ai risultati ottenuti al 31.12.2019 e la proposta di Bilancio di previsione 2026 – 2028 è coerente con le azioni poste in essere nel contenere la spesa corrente.

Visto il parere favorevole espresso dell'Organo di Revisione alla proposta di bilancio ed ai suoi allegati con verbale n.12 di data 17/12/2025 acquisito agli atti in data 18/12/2025 sub. prot. n. 4489.

Dato atto che il deposito degli schemi di bilancio di previsione finanziario 2026-2028 ed allegati, unitamente al parere del Revisore dei Conti, nonché degli atti contabili precedentemente citati è stato effettuato ai consiglieri comunali con nota di data 18 dicembre 2025 prot.n.4490, coerentemente alle tempistiche disciplinate da Statuto e Regolamento di contabilità;

Tenuto conto che si rende necessario procedere, così come è previsto dall'art. 174 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, all'approvazione del Bilancio di previsione finanziario 2026-2028, della Nota Integrativa al bilancio 2026-2028, del Piano degli Indicatori e dei risultati attesi e di tutti gli allegati previsti dalla normativa;

Dato atto che, successivamente all'approvazione del Bilancio, la Giunta comunale provvederà, con l'adozione del Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.)/Atto di Indirizzo, previsto ai sensi dell'art.169 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n.267 e s.m. ad assegnare le risorse ai Responsabili dei Servizi ai quali è affidata l'attività gestionale ed operativa dell'Ente, compresa l'assunzione dei relativi atti.

Visto il Protocollo d'Intesa in materia di finanza locale 2026 sottoscritto il 24 novembre 2025;

Constatato che l'articolo 66 della L.R. 22 dicembre 2004 prende atto che con la Legge Costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 sono stati abrogati gli articoli 125 e 130 della Costituzione ed automaticamente abrogate anche a livello locale tutte le disposizioni che prevedono controlli preventivi di legittimità sugli atti dei Comuni

Visti i pareri in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa e contabile, espressi ai sensi dell'articolo 185 del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino Alto Adige approvato con L.R. 3 maggio 2018, n. 2 modificato da ultimo dalla L.R. 16 dicembre 2019, n. 8 dal Responsabile del Servizio Finanziario;

Visto il D.Lgs. 267 del 18 agosto 2000;

Visto il D.Lgs. n. 118 del 23 giugno 2011;

Vista la L.P. 9.12.2015 n. 18 *“Modificazioni della legge provinciale di contabilità 1979 e altre disposizioni di adeguamento dell'ordinamento provinciale e degli enti locali al D.Lgs. 118/2011 e s.m. (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli artt. 1 e 2 della L. 5.5.2009 n. 42);*

Visto il Regolamento di attuazione dell'ordinamento finanziario e contabile degli enti locali approvato con D.P.G.R. 27.10.1999 n. 8/L e s.m., per quanto compatibile con la normativa in materia di armonizzazione contabile;

Visto il vigente Regolamento di Contabilità;

Visto il Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino Alto Adige approvato con L.R. 3 maggio 2018, n. 2 da ultimo modificato con la legge regionale 16 dicembre 2019, n. 8;

Sentiti gli interventi dei Consiglieri comunali in merito al documento contabile, completo di tutti gli allegati, che viene ora sottoposto al Consiglio per l'esame e l'approvazione.

Il Sindaco constata e proclama il risultato della votazione espressa per alzata di mano:

presenti: n. 10 (dieci)

votanti: n. 10 (dieci)

voti favorevoli: n. 8 (otto)

Letto, approvato e sottoscritto

IL SINDACO
Sig. Martin Slaifer Ziller

IL SEGRETARIO COMUNALE
dott. Gianluca Marches

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
(Art. 183 comma 1 della L.R. 03.05.2018 n. 2)

Ai sensi dell'art. 183 comma 1 della L.R. 03.05.2018 n. 2, certifico io sottoscritto Segretario comunale che copia della presente deliberazione:

- viene pubblicata il giorno **31.12.2025** sull'Albo Pretorio Elettronico comunale per 10 giorni consecutivi.

Sanzeno, 31.12.2025

IL SEGRETARIO COMUNALE
dott. Gianluca Marches

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ
(Art. 183 della L.R. 03.05.2018 n. 2)

Si certifica che la presente deliberazione è dichiarata per l'urgenza immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 183 comma 4 della L.R. 03.05.2018 n. 2.

Sanzeno, 29.12.2025

IL SEGRETARIO COMUNALE
dott. Gianluca Marches
